

Abstract

La ricerca si concentra sull'analisi della prescrizione dei crediti retributivi nel contesto legislativo e giurisprudenziale italiano, con particolare attenzione alle trasformazioni avvenute dopo le riforme riguardanti il regime sanzionatorio dei licenziamenti. Il primo capitolo delinea le differenze concettuali tra prescrizione e decadenza, esaminando inoltre le disposizioni normative e le tutele previste per i licenziamenti prima delle riforme introdotte dalle leggi 604/1966 e 300/1970. Si approfondisce anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966 e il suo impatto sul quadro normativo dell'epoca.

Il secondo capitolo si concentra sulla prescrizione dei crediti retributivi dopo le riforme relative ai licenziamenti, esaminando il rapporto tra prescrizione e stabilità del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle leggi Fornero e al cosiddetto "Job Act". Questo capitolo si propone di analizzare come le riforme abbiano influenzato la dinamica della prescrizione dei crediti retributivi e la stabilità occupazionale dei lavoratori.

Nel terzo capitolo, l'attenzione si sposta sull'evoluzione della giurisprudenza in materia di prescrizione dei crediti retributivi, con un focus sulla giurisprudenza di merito e le sue implicazioni pratiche. In particolare, si esaminano le sentenze più rilevanti, come la n. 26246 del 06/09/2022 e la sentenza 30957/2022, al fine di comprendere il loro impatto sul decorso della prescrizione e sulle relative questioni interpretative.

Attraverso un'analisi approfondita della normativa e della giurisprudenza, la ricerca si propone di fornire una panoramica completa e aggiornata sulla prescrizione dei crediti retributivi, esaminando le sue implicazioni pratiche e offrendo spunti per ulteriori sviluppi nel campo del diritto del lavoro in Italia, con qualche sguardo al diritto del lavoro negli altri paesi europei.

INTRODUZIONE

La prescrizione dei crediti dei lavoratori costituisce un elemento fondamentale nell'ambito del diritto del lavoro, poiché influisce direttamente sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sull'assicurazione della certezza nei rapporti giuridici.

Il diritto del lavoro, da sempre campo di sperimentazione per gli istituti civilistici, è caratterizzato da un'incertezza normativa che non deriva soltanto dalle sue disposizioni specifiche, ma affonda le sue radici anche nelle norme codicistiche. Questa situazione si integra perfettamente con la questione della stabilità effettiva dei rapporti di lavoro, la quale è stata notevolmente influenzata dalle recenti modifiche legislative, come la legge Fornero e il Jobs Act, che hanno rivoluzionato la disciplina del licenziamento individuale.

Le recenti pronunce giurisprudenziali in materia di prescrizione dei crediti dei lavoratori hanno posto in luce alcune problematiche cruciali: da un lato, il fatto di affidare la determinazione della decorrenza della prescrizione agli orientamenti giurisprudenziali per un lungo periodo rappresenta una mancanza di regolamentazione chiara e definita degli interessi di gioco. Dall'altro lato, va considerato l'impatto delle modifiche legislative del 2012 e 2015, nonché gli interventi della Corte costituzionale su tali modifiche sul regime di tutela del licenziamento.

La prescrizione dei crediti retributivi incide profondamente sul rispetto del principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, il quale garantisce il diritto dei lavoratori a una retribuzione equa e sufficiente. In questo contesto è essenziale valutare se le norme sulla prescrizione dei crediti retributivi siano conformi a tale principio costituzionale e se contribuiscano effettivamente a garantire una giusta retribuzione per i lavoratori. È cruciale esaminare come la questione della prescrizione dei crediti retributivi è strettamente connessa al regime dei licenziamenti, all'analisi dell'articolo 36 della Costituzione; analisi che riflette le esigenze del modo del lavoro e delle imprese insieme a quelle dell'assetto sociale ed economico generale. Per un'analisi più approfondita delle tematiche brevemente indicate si rimanda al contenuto dei capitoli di questo elaborato.

CAPITOLO I

LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DA LAVORO

SOMMARIO: 1. Differenza tra prescrizione e decadenza. – 2. La prescrizione dei crediti retributivi. – 3. Tutele per i licenziamenti tra l. 604/1966 e l. 300/1970 (*ante* riforme). – 4. Corte cost. 63/1966.

1. Differenza tra prescrizione e decadenza

Il concetto di prescrizione nel diritto civile italiano è stato oggetto di dibattito per lungo tempo, con punti di vista contrastanti riguardo all'oggetto della prescrizione stessa. Mentre alcuni sostenevano che l'oggetto della prescrizione fosse da individuarsi nel "diritto" in sé, altri argomentavano che fosse piuttosto l'"azione" concessa dall'ordinamento a sua tutela¹.

Il legislatore italiano ha cercato di porre fine a questa disputa con l'art. 2934 del Codice Civile, stabilendo che "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge". Questa disposizione, sebbene chiara nel delineare l'oggetto della prescrizione come il "diritto" stesso, lascia ancora aperti alcuni interrogativi riguardo all'efficacia estintiva della prescrizione. In effetti, se da un lato sembra ormai consolidato che l'oggetto della prescrizione siano i diritti intesi in senso ampio, come generalità di situazioni giuridiche attive, dall'altro rimane ancora dibattuto il significato preciso dell'efficacia estintiva della prescrizione. La norma non fornisce indicazioni dettagliate su quali siano gli effetti della prescrizione una volta che il diritto è estinto, lasciando spazio a interpretazioni e controversie. Una corrente interpretativa sostiene che l'estinzione del diritto per prescrizione comporti la perdita definitiva della facoltà di far valere quel diritto in sede giudiziale o stragiudiziale. In altre parole, una volta prescritto, il diritto non può più essere rivendicato o fatto valere in alcun modo².

Tuttavia, vi è anche chi argomenta che l'estinzione del diritto per prescrizione non implichi necessariamente la perdita definitiva del diritto stesso, ma piuttosto una sorta di

¹ D. BARBERO, *Sistema del diritto privato* Torino, 1988,

² G. PANZA, *Contributo allo studio della prescrizione*, Napoli, 1984

"oblio giuridico", nel senso che il diritto non è più azionabile attraverso i mezzi ordinari, ma potrebbe essere ancora invocato come eccezione in determinate circostanze³.

In conclusione, se l'art. 2934 del Codice Civile abbia chiarito l'oggetto della prescrizione come il "diritto" stesso, resta ancora da definire con precisione l'efficacia estintiva della prescrizione e i suoi riflessi pratici nel contesto giuridico italiano. Questo argomento continua ad essere oggetto di studio e dibattito da parte della dottrina e della giurisprudenza, con l'obiettivo di fornire una cornice interpretativa più chiara e definita per l'applicazione dell'istituto della prescrizione nel diritto civile italiano.

Sebbene l'art. 2934 del Codice Civile possa far pensare che l'efficacia estintiva della prescrizione sia simile a quella dell'adempimento e delle altre cause di estinzione, è chiaro che ci sono delle differenze significative. Ad esempio, nel caso in cui il debitore paghi dopo che il diritto è prescritto, la legge prevede che il pagamento sia regolare e irripetibile, essendo considerato un pagamento di un'obbligazione naturale.

Inoltre, nel caso dei diritti reali prescritti, essendo questi non suscettibili di pagamento, non si applica la disposizione dell'art. 2940 del Codice Civile. Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 2938, i titolari di diritti reali prescritti possono continuare ad esercitare le loro facoltà fintanto che il convenuto non eccepisca la prescrizione. Questo dimostra come la prescrizione lasci sopravvivere nel diritto colpito una sorta di entità giuridica, condizionata dalla volontà del controinteressato.

In effetti, il diritto prescritto si configura come un'entità assolutamente anomala, poiché non si estingue completamente, ma perde la sua forza. Se il convenuto eccepisce la prescrizione in giudizio, l'iniziativa giurisdizionale viene bloccata, mentre in caso di mancata opposizione, il diritto potrebbe ancora essere fatto valere. In conclusione, la prescrizione opera come un mezzo di tutela per il convenuto, pur non essendo una difesa generica, poiché tende a escludere il giudizio sul merito della pretesa esercitata, determinando solo un effetto preclusivo e non estintivo. Quanto sopra esposto evidenzia chiaramente le sfumature e le complessità di questo istituto giuridico, sottolineando l'importanza di una corretta comprensione e applicazione della prescrizione nel contesto legale italiano.

L'analisi del fondamento della prescrizione rivela una molteplicità di orientamenti dottrinari che cercano di giustificare e spiegare la sua esistenza nel contesto del diritto.

³ R. FERRUCCI, voce *Prescrizione estintiva (diritto civile)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1966

Alcuni studiosi suggeriscono che la prescrizione derivi dalla necessità di adeguare la situazione di diritto alla situazione di fatto, che risulta compromessa dall'inerzia del titolare del diritto stesso⁴.

D'altro canto, altri sostengono che il fondamento della prescrizione risieda nella necessità di assicurare un uso produttivo delle risorse. Secondo questa prospettiva, un diritto che non viene utilizzato rappresenta un'opportunità economica non sfruttata per il titolare del diritto stesso. Allo stesso tempo, la perdurante sussistenza formale di tale diritto implica per la controparte l'impossibilità di utilizzare le proprie risorse in modo efficiente. La discussione su quale sia il vero fondamento della prescrizione rimane aperta e oggetto di dibattito all'interno della dottrina giuridica, riflettendo la complessità e la multidimensionalità della materia. L'orientamento che considera la prescrizione come una "species acquirendi" riconosce l'essenza di questo istituto non tanto nell'efficacia estintiva del diritto, quanto piuttosto nella liberazione del soggetto passivo dal vincolo giuridico⁵.

Secondo questa prospettiva, occorre spostare l'attenzione dall'angolo visuale dell'art. 2934 del Codice Civile, che si focalizza sulla perdita del diritto, per concentrarsi invece sulla posizione di chi beneficia della prescrizione stessa. In questa visione, è al convenuto che viene richiesto di eccepire la prescrizione, e è a lui che viene riconosciuta la disponibilità dell'effetto della prescrizione, che si manifesta principalmente nella liberazione dal vincolo giuridico⁶.

In base alla regola stabilita dall'articolo 2934, 1° comma, c.c., la possibilità di far valere in giudizio un diritto (qualunque esso sia, non solo quelli del lavoratore) è preclusa dalla prescrizione qualora il titolare non eserciti tale diritto "per il tempo determinato dalla legge." In ogni modo, l'effetto preclusivo della prescrizione sulla tutela delle posizioni soggettive non si applica nei casi in cui i diritti siano considerati "indisponibili" o quando l'imprescrittibilità del diritto sia stabilita dalla legge (articolo 2934, 2° comma, c.c.).

Perché ciò avvenga e la prescrizione operi in senso acquisitivo, è necessaria e sufficiente l'esistenza di un rapporto giuridico nel quale si realizzi la liberazione.

L'argomento riguardante l'applicabilità dell'istituto prescrizione nel contesto lavoristico, oggetto di accesi dibattiti, ha portato la dottrina a delinearsi su due orientamenti contrastanti. Diversi sono stati i tentativi della dottrina di reinterpretare le

⁴ F. SANTORO - PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1986

⁵ A. AURICCHIO, *Appunti sulla prescrizione*, Napoli, 1971

⁶ P. VITUCCI, *La prescrizione e la decadenza*, in "Trattato di diritto privato", Torino, 1998

disposizioni sulla prescrizione al fine di posticipare il conteggio dei termini, in modo da far decorrere la prescrizione solo al termine del rapporto di lavoro.

Alcuni autori⁷, ad esempio, hanno proposto di basare il differimento della prescrizione su una interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile. Secondo questa interpretazione, la disposizione, che subordina il decorso della prescrizione al momento in cui il diritto può essere fatto valere, non si applicherebbe solo nei casi di diritto condizionato o soggetto a termine, ma anche nei casi in cui l'inattività del creditore trova giustificazione in ostacoli giuridici o nella condizione del creditore stessa, degna di tutela. In questo contesto, l'inerzia del creditore, che costituisce il presupposto della prescrizione, assumerebbe un significato diverso quando il creditore è un lavoratore: durante il rapporto di lavoro, il suo comportamento inerte non sarebbe da interpretare come un abbandono del diritto; al contrario, sarebbe da attribuire alla particolare situazione di subordinazione e dipendenza propria del lavoratore subordinato. La tesi, pur oggetto di discussione nella dottrina, non ha ricevuto sostegno in ambito giurisprudenziale, che, come vedremo, ha preferito adottare altri approcci argomentativi per ottenere il differimento della decorrenza della prescrizione, anche se legalmente meno sofisticati.

Anche le costruzioni più elaborate non sono riuscite a convincere i giudici, Ad esempio, la tesi che sostiene l'imprescrittibilità temporanea del diritto alla retribuzione per l'intera durata del rapporto di lavoro, indipendentemente dal regime di tutela contro i licenziamenti applicabile, non ha trovato consenso tra gli studiosi.

Secondo questa tesi⁸, l'imprescrittibilità della retribuzione in costanza di rapporto può essere dedotta dalla disposizione contenuta nell'articolo 2934, 2° comma, c.c. Questa norma stabilisce che sono imprescrittibili non solo i diritti che lo sono per natura, ma anche gli "altri diritti indicati dalla legge". Tali diritti possono essere individuati non solo attraverso disposizioni esplicite, ma anche mediante l'interpretazione del contesto normativo complessivo, in cui il legislatore dimostri di privilegiare la tutela degli interessi del lavoratore-creditore rispetto all'interesse all'estinzione del datore di lavoro-debitore. Il contenuto normativo preso in considerazione include l'articolo 2113 del c.c., le norme dell'articolo 429 3° comma, c.p.c. e l'articolo 1246 3° comma del c.c.

⁷ A. DI MAJO, *Decadenza, prescrizione e giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1976

⁸ C. SMURAGLIA, *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1967

L'articolo 2113 del codice civile differisce la decorrenza del termine per l'impugnazione, da parte del lavoratore, della rinuncia o della transazione avente ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili. L'articolo 429 3° comma, c.p.c., fornisce una garanzia contro "l'effetto parzialmente estintivo" del diritto che deriva dall'azione dell'inflazione quando la realizzazione del diritto avviene a notevole distanza di tempo dalla sua insorgenza.

Infine, l'articolo 1246 3° comma del c.c., stabilisce la regola dell'incomprensibilità tra crediti e debiti del datore e del lavoratore, confermando la prevalenza dell'interesse del lavoratore alla soddisfazione del proprio credito rispetto all'interesse della certezza dei rapporti giuridici e rispetto all'interesse del datore di lavoro alla liberazione dal proprio debito. Nonostante questa interpretazione dottrinale, la giurisprudenza ha seguito strade diverse, mostrando scarsa aderenza alle proposte dottrinali.

Le regole vigenti sulla decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore sono state plasmate principalmente da una serie di pronunce della Corte costituzionale, a partire dalla celebre sentenza n. 63 del 1966⁹.

L'istituto della decadenza, oggetto di indagine ancor prima dell'entrata in vigore del codice civile, è regolato da una disciplina sostanziale (articoli 2964-2969 del codice civile) che si affianca alla disciplina generale in materia di prescrizione, con alcune eccezioni per quanto riguarda interruzione e sospensione. Questa stretta correlazione normativa e concettuale con l'istituto della prescrizione ha generato una serie di interrogativi numerosi e complessi. La decadenza riveste un ruolo di rilievo in diversi ambiti del diritto, alcuni dei quali la considerano un "pilastro"¹⁰, contribuendo a definire equilibri delicati anche nel campo del diritto del lavoro. In molte situazioni, il rispetto dei termini decadenziali è imposto alla parte più vulnerabile della relazione, ovvero al lavoratore.

Alla decadenza è attribuita una fondamentale funzione di bilanciamento all'interno di una norma cardine dell'ordinamento, l'articolo 2113 del codice civile. In questa disposizione, la previsione di una decadenza bilancia la tutela robusta, per il lavoratore che ne faccia richiesta, dell'invalidità degli atti volontari aventi ad oggetto diritti relativamente non disponibili. Inoltre, il termine decorre dalla cessazione del rapporto per

⁹ A. MARESCA, *La prescrizione dei crediti di lavoro*, Milano, 1983

¹⁰ A. MARRA, *Il termine di decadenza nel processo amministrativo*, Giuffrè, 2012

gli atti abdicativi perfezionatisi in precedenza, garantendo che il lavoratore sia sempre in grado di valutare consapevolmente e senza timore di ritorsioni l'opportunità di contestare le sue rinunce o le transazioni a cui ha partecipato.

Un'analoga riflessione si applica alle decadenze convenzionali di fonte collettiva¹¹, spesso inserite all'interno delle regole, integrative o sostitutive, relative al procedimento disciplinare, ma anche in altri contesti, valide solo se e nella misura in cui non comportino una eccessiva limitazione nell'esercizio del diritto. Il giudice ha il compito di effettuare, in tali circostanze, un complesso bilanciamento tra interessi contrapposti. L'analisi della funzione della decadenza in queste disposizioni contribuisce a arricchire la comprensione dell'istituto da parte dei giuristi del lavoro, che non possono ignorare l'ambito normativo delineato dalla legge 4 novembre 2010, numero 183.

Questo corpus normativo ha introdotto un articolato sistema di norme innovative, sia per quanto riguarda la risoluzione delle controversie di lavoro in fase precontenziosa, sia per quanto concerne la decadenza. Questo insieme di norme ha generato fin dall'inizio notevoli problemi interpretativi e applicativi. Tuttavia, fino a tempi recenti, la dottrina non ha affrontato in maniera approfondita la valenza speciale della decadenza nel contesto del diritto del lavoro. L'articolo 32, comma 1, della legge citata ha modificato l'articolo 6 della legge numero 604 del 1966, normativa che regola l'impugnazione del licenziamento. È stato aggiunto un secondo termine di sessanta giorni, portando il totale a 270 giorni (poi ridotti a 180 giorni). Questi termini si applicano al deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice del lavoro. Inoltre, è stato previsto un termine eventuale di sessanta giorni, il cui decorso è sospeso dall'apertura del giudizio, che decorre dal rifiuto o dall'assenza di accordo in caso di conciliazione o arbitrato. La stessa estende lo stesso regime a una serie di situazioni eterogenee, sia nel campo del licenziamento, includendo l'estensione della decadenza all'impugnazione dei licenziamenti invalidi e dei licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto, sia con riferimento a altre vicende negoziali come il recesso del committente, la cessazione del contratto a termine, il trasferimento d'azienda. I commi successivi estendono lo stesso regime a una serie di situazioni eterogenee, sia nel campo del licenziamento, includendo l'estensione della decadenza all'impugnazione dei licenziamenti invalidi e dei licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni

¹¹ L. MORLINI GALANTINO, *Le clausole di decadenza dei contratti collettivi*, Cedam, 1974

relative alla qualificazione del rapporto, sia con riferimento a altre vicende negoziali come il recesso del committente, la cessazione del contratto a termine, il trasferimento d'azienda. L'inerzia del lavoratore, dovuta al rispetto di scadenze temporali rigide e predeterminate, impedisce l'esercizio dell'azione per ottenere le tutele riconosciute dalla legge. Inoltre, l'introduzione di un'indennità predeterminata nel minimo e nel massimo, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della stessa legge numero 183 del 2010, ha contribuito in modo determinante al raggiungimento di questo obiettivo.

L'istituto della decadenza ha assunto nel diritto del lavoro una valenza particolare, fungendo da strumento per garantire una maggiore certezza e tempestività nell'esercizio dei diritti dei lavoratori e prevenire abusi o comportamenti dilatori da parte dei medesimi. Alla tradizionale funzione della decadenza, di assicurare certezza e lealtà tra le parti del rapporto giuridico, se ne è aggiunta un'altra: la previsione di un sistema articolato di termini, applicabile a situazioni eterogenee, diviene un tassello fondamentale del sistema, utile a controbilanciare il peso economico dei diritti a carico del sistema-impresa o delle P.A., quale strumento di emersione del contenzioso e di previsione dei costi¹². Al nuovo sistema delle decadenze sono attribuite quindi funzioni plurime che, combinate tra loro, consentono all'istituto di acquisire un rilevante peso negli equilibri tra tutela della persona ed esigenze della produzione, sottesi all'intero percorso evolutivo della materia. La Corte costituzionale sembra aver avallato l'idea secondo cui questo complesso normativo realizza un corretto bilanciamento a livello sistematico tra valori e principi naturalmente contrastanti.

2. La prescrizione dei crediti retributivi

Nel quadro normativo del diritto del lavoro, i diritti, che riguardano sia il lavoratore subordinato che eventuali rivendicazioni del datore di lavoro nei confronti del lavoratore¹³, sono sottoposti a un regime generale di prescrizione della durata di anni dieci. Questo periodo decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, salvo diverse disposizioni di legge che ne riducano la durata.

Eccezione a questa regola è rappresentata dal comma 5° dell'articolo 2948 del codice civile, che stabilisce una prescrizione quinquennale specificamente per le indennità legate

¹² C.A. NICOLINI, *Decadenza (Dir. lav.)*, Treccani diritto online, 2015

¹³R. ROMEI, *La prescrizione e la decadenza*, in L. Angelini -R. Romei, *La disciplina dei crediti del lavoratore subordinato*, Torino, 1994